

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a garantire maggiore trasparenza, chiarezza e democraticità alle norme che sovrintendono la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio per le nomine di competenza del Consiglio regionale. Al tal fine, si è valutata l'opportunità di proporre modifiche di esclusivo carattere ordinamentale, alla legge regionale in oggetto epigrafata.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

Il primo è finalizzato ad attuare la modifica della legge regionale 39/1995 nei seguenti termini:

- I commi 1 e 2 dell'art. 1 disciplinano il potere sostitutivo, tale aspetto mira a superare l'impasse della mancata nomina con il termine perentorio entro il quale procedere all'attivazione del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio coinvolgendo nella procedura non solo i capigruppo ma anche la Commissione consiliare competente per gli Affari istituzionali. In tal modo il Presidente del Consiglio, organo monocratico, verrebbe supportato nella scelta da altri organismi consiliari, al fine di preservare il principio di democraticità che deve caratterizzare l'esercizio di ogni potere legittimamente riconosciuto.
- Il comma 3 dell'art. 1 sostituisce l'articolo 8. Tale modifica individua l'apposito settore burocratico preposto alla verifica dei requisiti, oltre alla previsione della pubblicazione sul sito internet dell'elenco relativo alle nomine.
- Il comma 4 dell'art. 1 indica i contenuti che deve recare l'albo unico delle nomine istituito presso il consiglio regionale.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale. Ed infine l'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali oltre a prevedere, esplicitamente, l'urgenza dell'entrata in vigore al giorno successivo alla sua pubblicazione.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16722 del 12.09.2017

Classificazione 02.05

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 39/1995 di natura ordinamentale, procedimentale e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Infatti, l'articolo 1 non produce un diretto impatto economico – finanziario sul bilancio regionale in quanto trattasi di una modifica che attiene alla procedura di attivazione ed esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale secondo quanto illustrato nella relazione introduttiva. Trattasi di disposizioni che statuiscono l'iter procedurale relativo a semplici atti amministrativi, dai quali non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale.

Inoltre, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca all'articolo 2 la clausola di neutralità finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata oltre che dal complesso delle disposizioni in essa recate, ha natura procedimentali e organizzative ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere temporale | Importo |
|----------|--|-----------------|---------------------|---------|
| 1 | Modifica procedura di attivazione ed esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale | // | // | 0,00 € |
| // | // | // | // | // |

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

| Programma/Capitolo | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| // | // | // | // |
| Totale | // | // | // |

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e ss.mm.ii.)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 le parole: "ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio regionale viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente sulle nomine incluse nell'elenco di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 10 della presente legge. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi sessanta giorni, sentiti i capigruppo consiliari, previo il parere di cui all'art. 2 bis della presente legge."

2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è inserito il seguente articolo: "Art. 2 bis - Parere della Commissione consiliare. 1. Le nomine adottate nell'esercizio delle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sono effettuate, previo parere della Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali. 2. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Settore Ufficio di Presidenza, trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine, di norma non superiore ai trenta giorni, entro il quale la stessa deve esprimere il parere. 3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale. 4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Presidente del Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina secondo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge."

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 è sostituito dal seguente: "3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con il supporto dell'apposita struttura burocratica di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.";

4. all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale pubblicato in una apposita sezione della homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale secondo modalità tali da assicurare una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma “1 bis. L'albo dovrà indicare: a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi; b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico; c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere; d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico; e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico; f) le persone in carica.”.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge si applica alle nomine non ancora effettuate alla data di entrata in vigore.

2. Restano in ogni caso salve le candidature e le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

F.to FRANCO SERGIO

| <p>L.R. 4 agosto 1995, n.39. (Stralcio)</p> <p>Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione L.R. 5 agosto 1992, n. 13.</p> | <p>Nuova formulazione recata nella proposta del Consigliere Sergio</p> |
|---|--|
| <p>(...)</p> <p>Art. 2</p> <p>Scadenza e ricostituzione degli organi.</p> <p>1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.</p> <p>2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.</p> <p>3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.</p> | <p>(...)</p> <p>Art. 2</p> <p>Scadenza e ricostituzione degli organi.</p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, il Consiglio regionale viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente sulle nomine incluse nell'elenco di cui al comma 1 bis dell'articolo 10 della presente legge. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi sessanta giorni, sentiti i capigruppo consiliari, previo il parere di cui all'art. 2 bis della presente legge.</p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>Art. 2 bis</p> <p>Parere della Commissione consiliare.</p> <p>1. Le nomine adottate nell'esercizio delle funzioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sono effettuate, previo parere della Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali.</p> <p>2. Il Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Settore Ufficio di Presidenza, trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari</p> |

(...)

Art. 8

Requisiti per le nomine.

1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.

2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

2-bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.

istituzionali, indicando il termine, di norma non superiore ai trenta giorni, entro il quale la stessa deve esprimere il parere.

3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.

4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Presidente del Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina secondo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

(...)

Art. 8

Requisiti per le nomine.

1. *Identico.*2. *Identico.*2-bis. *Identico*

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, **con il supporto dell'apposita struttura burocratica di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio**, curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani

(...)

Art. 10*Dati sulle nomine.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

(...)

nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali, **oltre alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet di cui all'articolo 10, comma 1 della presente legge.**

(...)

Art. 10*Dati sulle nomine.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale **pubblicato in una apposita sezione della homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale** secondo modalità **tali da assicurare** una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

1 bis. L'albo dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;

b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;

c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere;

d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;

e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico;

f) le persone in carica.

2. *Identico*

(...)